

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
(E TRASPORTO IN DISCARICA DELLA STESSA) DA VIE, PIAZZE, PARCHEGGI**
PER LE ANNUALITA' DAL 2026 AL 2028.

Art. 1 – L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio per lo sgombero della neve e pulizia di vie, piazze, parcheggi, marciapiedi e percorsi pedonali in genere indicati nella allegata pianta planimetrica costituente parte integrante del presente Capitolato speciale di appalto nonché ove necessario il trasporto in discarica della stessa; il servizio dovrà, altresì, essere eseguito con riferimento anche ai nuovi marciapiedi che dovessero essere realizzati dall'Amministrazione comunale nel corso di validità del contratto. In questo caso incomberà all'Amministrazione appaltante l'onere di dare comunicazione scritta all'appaltatore degli ulteriori marciapiedi da assoggettare al servizio di sgombero neve.

Art. 2 – L'appalto ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 01.01.2026.

Art. 3 – L'appalto del servizio sarà affidato, a seguito di avviso esplorativo per manifestazione di interesse e successivamente, a trattativa privata, preceduta da confronto concorrenziale tra gli operatori economici che hanno presentato interesse, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m., con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso da formularsi mediante ribasso d'asta sul prezzo a base di gara di €. 30.000,00.= (Euro trentamila/00), Iva esclusa, per ogni stagione invernale e, quindi, sul prezzo complessivo di €. 90.000,00.= (Euro novantamila//00) comprensivo di €. 5.000,00.= (Euro cinquemila//00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il suddetto prezzo a base d'asta è determinato dalla somma di un corrispettivo forfetario annuo fisso di €. 13.000,00.= (Euro tredicimila/00), Iva esclusa (comprensivo di €. 100,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per il mantenimento a disposizione dei mezzi meccanici di cui al successivo articolo 8 , tale corrispettivo verrà liquidato solamente se nel corso della stagione non si raggiunga l'importo con la quota variabile, di conseguenza se la quota variabile risulta essere eccedente al corrispettivo, l'importo verrà inglobato nel calcolo finale della quota variabile, e di un corrispettivo annuo, stimato in €. 17.000,00.=, variabile in funzione dell'effettiva contabilizzazione

delle ore svolte per il servizio, **con esclusione, quindi, delle nevicate di entità inferiori a 5 cm.**, per le quali, a norma di Capitolato, non sussiste l'obbligo di intervento.

L'entità del corrispettivo annuo fisso e variabile sarà determinata, a consuntivo, al termine di ciascuna delle tre stagioni invernali, in base ai rapportini di lavoro che la ditta dovrà consegnare al responsabile comunale ed in base alla verifica del sistema di geolocalizzazione satellitare installato su ogni mezzo di lavoro. I prezzi di riferimento per calcolare la quota variabile sono desunti dal listino prezzi provinciale anno 2025, di seguito riportati al netto del ribasso d'asta.

- n. 1 pala caricatrice gommata, potenza minima 50 kW, attrezzata per lo sgombero, provvista di lama o vomero a larghezza variabile – sono ammessi i mezzi agricoli in possesso delle omologazioni di legge
importo orario soggetto a ribasso compreso operatore: 90,00. €/h;
- n. 2 automezzo/trattore meccanico gommato, attrezzato per lo sgombero neve in condizioni di piena efficienza, munito di lama sgombero neve a larghezza variabile con un minimo di ml. 2,00, con sistema di sicurezza a sganciamento automatico, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo, potenza minima 50 kW – sono ammessi i mezzi agricoli in possesso delle omologazioni di legge
importo orario soggetto a ribasso compreso operatore: 90,00. €/h
- n. 1 autocarro/mezzo d'opera a cassa ribaltabile, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. (P.T.T. minima 25 t) per il trasporto della neve da sgomberare dalle aree pubbliche
importo orario soggetto a ribasso compreso operatore: 90,00. €/h

Art. 4 – L'appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le previsioni di cui all'art.53 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n.36/2023 e quindi pari al 5% dell'importo contrattuale.

La cauzione è da costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria a garanzia della perfetta osservanza degli obblighi derivanti dal contratto, nonché degli eventuali danni che dovessero essere arrecati alla proprietà ed attrezzi comunali; la fideiussione o la polizza devono contenere la clausola di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta del Comune, come da facsimile che verrà inviato all'aggiudicatario.

Art. 5 – L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio per tutti gli effetti del contratto medesimo entro il territorio del Comune. Le intimazioni e le altre notificazioni saranno eseguite a mezzo messo comunale o tramite il servizio postale.

Art. 6 - L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la causa, restando inteso che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto ad alcun tipo di compenso; a tal fine l'appaltatore è tenuto a costituire una polizza di responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli utilizzati per il servizio con massimale che non dovrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00.= sia per danni a persone che per danni a cose ed animali per ciascun automezzo e per sinistro. Il Comune richiederà all'appaltatore copia della documentazione concernente le polizze assicurative di cui al primo comma.

Art. 7 – E' vietato all'appaltatore di cedere il servizio assunto, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale; è consentito, peraltro, il subappalto ad altra/e ditta/e in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato, previa autorizzazione del Comune. Il servizio è interamente subappaltabile.

Art. 8 – L'appaltatore dovrà svolgere i servizi affidatigli secondo le seguenti modalità:

- non potrà essere richiesto alcun intervento di mezzi o di personale comunale e non dovranno essere usati mezzi meccanici che possano arrecare danni alla sede stradale, alle cordonate ed ai manufatti;
- l'aggiudicatario dovrà garantire in loco al momento dell'innevamento ed impiegare mezzi meccanici nel numero minimo di seguito indicato:
 - n. 1 pala caricatrice gommata, potenza minima 50 kW, attrezzata per lo sgombero, provvista di lama o vomero a larghezza variabile – sono ammessi i mezzi agricoli in possesso delle omologazioni di legge

- n. 2 automezzo/trattore meccanico gommato, attrezzato per lo sgombero neve in condizioni di piena efficienza, munito di lama sgombero neve a larghezza variabile con un minimo di ml. 2,00, con sistema di sicurezza a sganciamento automatico, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo, potenza minima 50 kW – sono ammessi i mezzi agricoli in possesso delle omologazioni di legge
- n. 1 autocarro/mezzo d'opera a cassa ribaltabile, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. (P.T.T. minima 25 t) per il trasporto della neve da sgomberare dalle aree pubbliche

i predetti mezzi meccanici dovranno essere posseduti per almeno la metà (due dei quattro automezzi richiesti) alla data di presentazione dell'offerta, che avverrà in via di urgenza considerando i ristretti tempi previsti con obbligo di specificare i corrispondenti numeri di targa, marca, tipo, portata e/o potenza, omologazioni per eventuale installazione di lama sgombraneve, e licenza di autotrasporto per conto terzi ovvero per uso proprio. Al momento della stipula del contratto le carte di circolazione di tutti i mezzi impiegati nel servizio di sgombero neve su cui saranno installate lame sgombraneve dovranno essere aggiornate riportando l'omologazione per tali installazioni.

- il numero di mezzi meccanici sopra indicato non solleva l'appaltatore, né limita la responsabilità, per cui di volta in volta egli dovrà valutare la consistenza delle precipitazioni nevose provvedendo con immediatezza ad integrare il materiale meccanico per il rispetto delle condizioni sopra citate;
- è richiesta la seguente squadra tipo: almeno quattro persone abilitate alla guida degli automezzi da impiegare nel servizio, persone che devono essere alle dipendenze (o titolari o soci) dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori alla data di inizio del servizio.
- i mezzi in dotazione dovranno essere coperti da assicurazione per danni contro terzi e potranno essere impiegati anche al servizio di terze persone solo ad avvenuta ultimazione dello sgombero neve dagli spazi pubblici, accertata dall'incaricato comunale;

- i mezzi sgombraneve, con montate catene da neve, dovranno essere in funzione immediatamente dopo il raggiungimento dello spessore nevoso di cm. 5, previo nulla osta da parte del responsabile comunale; trascorsa 1 (una) ora dal rilascio del predetto nulla senza che i mezzi abbiano preso servizio, l'appaltatore incorrerà nelle penali previste dal successivo articolo 12 del presente capitolato;
- il servizio dovrà essere garantito anche qualora, per effetto del disgelo o di improvvisi aumenti di temperatura, sul manto stradale dovesse formarsi uno strato di neve bagnata tale da ostacolare il transito;
- il servizio dovrà essere iniziato contemporaneamente dagli automezzi prescritti con priorità di intervento dal centro verso la periferia; il servizio dovrà essere proseguito fintantoché spazi pubblici, strade, parcheggi siano disponibili al transito su tutta la superficie, scongiurando la formazione di cordoli di neve e ghiaccio ai lati di strade e parcheggi;
- lo sgombero della neve, sia dalle piazze che dalle strade sarà ritenuto idoneo a condizione che lo strato della neve o del ghiaccio non superi lo spessore di cm. 2 e che le superfici aperte alla circolazione non siano inferiori all'80% della larghezza e lunghezza di essi spazi pubblici;
- i depositi provvisori potranno essere posizionati in prossimità delle strade, ma non in corrispondenza degli incroci, assicurando comunque la transitabilità della strada;
- lo sgombero della neve da strade, piazze, parcheggi e percorsi pedonali deve essere effettuato in maniera tale da evitare danni a cose e beni dei proprietari dei fondi limitrofi;
- la neve dovrà essere conferita nella discarica individuata dall'amministrazione comunale;
- ogni e qualsiasi danno arrecato a cose o persone per la mancata adozione dei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del punto di discarica saranno imputabile all'appaltatore con esonero di qualsiasi responsabilità a carico dell'Amministrazione appaltante.
- la neve deve essere portata in discarica da tutte le vie, piazze e parcheggi che ne hanno l'esigenza, dando priorità alle piazze principali di ogni frazione ove a giudizio dell'incaricato comunale, se ne ravvisi la più urgente necessità;

- sui mezzi dovrà essere accettato che siano eventualmente montati rilevatori GPS, forniti dall'Amministrazione, che rileveranno percorsi e orari di effettuazione del servizio;
- dovrà essere garantito adeguato ricovero in locali chiusi per gli automezzi adibiti al servizio di sgombero neve entro i 5 km dal centro del Comune di Rumo, al fine di garantirne in perfetto funzionamento anche con basse temperature o situazioni meteo avverse.

Art. 9 – L'appaltatore, a prescindere dalle disposizioni sopra indicate, che andranno scrupolosamente rispettate, con la firma del contratto sarà tenuto responsabile sempre e comunque della perfetta transitabilità delle strade e piazza comunali, che devono essere sempre perfettamente efficienti anche a mezzo di terzi nei casi di impossibilità propria per eventuali ed impreviste difficoltà, ivi compresi i marciapiedi privati ad uso pubblico;

Art. 10 – Il corrispettivo annuale accettato sarà liquidato in 2 rate annuali e precisamente:

- 50% (cinquantapercento) del compenso forfetario annuo fisso di €. 13.000,00.= e 50% (cinquantapercento) del compenso variabile maturati fino al 28 febbraio 2026, 2027 e 2028, entro il 30 aprile di ogni anno ;
- 50% (cinquantapercento) del compenso forfetario annuo fisso di €. 13.000,00.= e il rimanente 50% (cinquantapercento) del compenso variabile (al netto di quanto già liquidato con la prima rata), entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento;

Art. 11 – Sono a carico dell'appaltatore oltre che le spese relative agli automezzi ed ai materiali impiegati, tutte le spese relative alle assicurazioni sindacali ed infortunistiche del personale dipendente, nonché contrattuali ed oneri assicurativi per danni a persone e cose.

Art. 12 – Per qualsiasi inosservanza del presente capitolato (compresa la mancanza delle catene da neve) all'appaltatore sarà applicabile una sanzione di €. 500,00.= (Euro cinquecento) conseguente ad una prima irregolarità; la penalità sarà elevata ad €. 1.000,00.= (Euro mille) per la seconda irregolarità e a €. 2.000,00.= (Euro duemila) per la terza e le successive penalità. Le contestazioni saranno inviate alla ditta tramite consegna diretta da parte di incaricato o con lettera raccomandata. Dopo tre contestazioni di disservizio, qualora la ditta appaltatrice persista nelle inadempienze,

l'appalto potrà essere revocato senza che la ditta possa aver diritto ad indennizzo alcuno. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con comunicazione scritta, di affidare ad altre ditte l'esecuzione di prestazioni non effettuate o rese non a regola d'arte da parte dell'appaltatore con contestuale riduzione del compenso pattuito. Sono comunque fatte salve eventuali azioni legali per la miglior tutela dell'Amministrazione, sia per quanto riguarda la revoca dell'incarico che per il risarcimento di ogni conseguenza e danno.

Art. 13 – Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alle assicurazioni sociali ed infortunistiche del personale dipendente, nonché oneri contrattuali, assicurativi contro la responsabilità civile per danni a terzi, compresi trasportati, ed a cose, eventuali licenze prescritte ed iscrizione alla Camera di Commercio. La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Leg.vo 6 settembre 2011 n. 159 “recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, come da ultimo modificato con ed integrato con d. Leg.vo 15 novembre 2012 n. 218, nonché al rispetto delle norme previdenziali ed assicurative ed alla redazione del Piano operativo della sicurezza, ai sensi D. Leg.vo 6 aprile 2008 n. 81.

Art. 14 – Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e susseguenti al contratto (spese d'asta, imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria ecc.). A tal fine dovrà costituire presso il Tesoriere comunale un “deposito provvisorio spese contrattuali” dell'importo di €. 900,00.= (Euro novecento//00).

Art. 15 – Tutte le questioni che insorgessero tra il Comune e l'appaltatore a causa dell'applicazione del contratto di appalto, quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria. Il ricorso ad arbitrato, secondo quanto previsto dall'articolo 209 del D.Leg.vo 31.03.2023 n. 36 potrà eventualmente avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla magistratura competente. Per l'esecuzione di essa si osserveranno le norme contenute nel Codice di Procedura civile. Le spese di giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato domanda di arbitrato. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese di giudizio. Il foro competente in caso di contenziosi è quello di Trento